

COMUNE DI PRATO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PER LA GESTIONE DEL PROGETTO INTERCOMUNALE DI PERCORSI INDIVIDUALI DI INCLUSIONE SOCIALE E DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DI PERSONE SVANTAGGIATE E/O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE SOCIALE DENOMINATO “SERVIZIO DI INCLUSIONE SOCIALE E DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO”

Art. 1

Oggetto dell’Appalto

Il presente capitolato disciplina i rapporti tra l’Amministrazione Comunale di Prato, ente capofila, e l’appaltatore in relazione all’affidamento della gestione del Progetto intercomunale in favore di persone svantaggiate e/o a rischio di emarginazione sociale denominato “Servizio di Inclusione Sociale e di Accompagnamento al Lavoro” nel territorio dei Comuni di Prato, Montemurlo, Carmignano, Poggio a Caiano, Vaiano, Vernio e Cantagallo.

Il Comune di Prato è stato individuato Ente Capofila.

Il Servizio, in attuazione del “PROTOCOLLO D’INTESA FRA COMUNE DI PRATO, PROVINCIA DI PRATO, SOCIETA’ DELLA SALUTE AREA PRATESE, CENTRO PER L’IMPIEGO, COMUNI DI MONTEMURLO, VAIANO, VERNIO, CANTAGALLO, POGGIO A CAIANO, CARMIGNANO, AZIENDA USL N. 4 E UEPE FIRENZE. PER LA GESTIONE DI PERCORSI INDIVIDUALI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DI PERSONE SVANTAGGIATE E/O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE SOCIALE”, prevede l’attivazione di percorsi di inclusione sociale e di accompagnamento e/o inserimento lavorativo a favore di soggetti svantaggiati e a rischio di emarginazione sociale, così come definiti dall’art. 2 del Regolamento (CE) N. 800/2008 e, comunque, di persone non in grado di inserirsi nel mondo del lavoro senza specifica assistenza.

Nella gestione del Servizio si dovrà pertanto tener conto degli indirizzi e le proposte fornite dal Gruppo Tecnico Professionale e dal Gruppo di Coordinamento Istituzionale di cui all’art. 5 del su citato Protocollo.

Art. 2

Destinatari del servizio

Il Servizio è finalizzato alla gestione di percorsi di inclusione sociale e di accompagnamento al lavoro di persone svantaggiate e/o a rischio di emarginazione sociale quali, a titolo esemplificativo:

"lavoratore svantaggiato" così come definiti all’art. 2 del Regolamento (CE) N. 800/2008;

"soggetti disabili";

“persone detenute, persone in esecuzione penale esterna, in misura di sicurezza o che abbiano da poco concluso un periodo di espiazione penale”;

"persone non rientranti nelle tipologie precedenti che vivono in stato di grave emarginazione".

Art. 3

Obiettivi del servizio

Gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso tale servizio sono:

- Affermare la centralità della persona nei processi di inclusione sociale e di accompagnamento al lavoro per la promozione dell’inclusione sociale e lavorativa dei soggetti svantaggiati;

- Razionalizzare e ottimizzare i percorsi di inclusione sociale attraverso una azione integrata tra SdS Area Pratese, Provincia, Comuni dell'Area pratese, Centro per l'Impiego della Provincia, Azienda ASL N° 4 e U.E.P.E. Firenze, che preveda momenti di lavoro congiunto tra gli Enti;
- Garantire la continuità dei percorsi secondo i bisogni delle persone e le finalità dei programmi di inserimento e reinserimento, utilizzando alternativamente gli strumenti a disposizione (tirocini, stage, sostegni all'assunzione, altre forme di accompagnamento al lavoro).

Art. 4

Durata dell'appalto

L'appalto ha durata con decorrenza presunta dal 01/05/2014 o comunque dalla data di affidamento del servizio, per un periodo di 20 mesi. Alla scadenza dell'appalto, salvo quanto previsto nei commi successivi in punto di rinnovo del servizio, il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di disdetta e/o preavviso.

La stazione appaltante, qualora i risultati dell'appalto siano soddisfacenti, sia accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto e siano verificate le compatibilità di bilancio, si riserva di procedere al rinnovo del servizio, per un periodo massimo di ulteriori 36 mesi (tre rinnovi di 12 mesi ciascuno) a partire dalla scadenza del contratto iniziale. Ricorrendo tali presupposti, svolte le opportune verifiche e presi i debiti accordi, l'affidamento del nuovo analogo servizio avverrà con determinazioni dirigenziali da pubblicarsi almeno 90 giorni prima della scadenza.

Il soggetto affidatario si obbliga ad assicurare, alla fine del rapporto contrattuale, e dietro eventuale esplicita richiesta del Comune, la disponibilità alla proroga del contratto per un periodo di almeno 90 giorni, alle medesime condizioni vigenti al momento della scadenza, fatta salva la possibilità di eventuale aggiornamento del corrispettivo con le modalità di cui all'art. 7. In caso di cambio di gestione, alla scadenza del rapporto contrattuale, il soggetto affidatario si impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per il Comune, per un periodo massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi.

Art. 5

Corrispettivo dell'appalto

L'ammontare complessivo dell'appalto per il periodo 01/05/2014 – 31/12/2015 ammonta ad: € 300.000,00 IVA esclusa o esente ex art. 10 D.P.R. 633/1972.

L'importo dell'appalto comprensivo del rinnovo per ulteriori 36 (trentasei) mesi ammonta ad € 840.000,00 IVA esclusa o esente ex art. 10 D.P.R. 633/1972.

Tali importi sono da intendersi comprensivi di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dall'aggiudicatario per lo svolgimento del servizio.

A titolo meramente esemplificativo si indica che sono ricompresi i costi per gli spostamenti necessari per il raggiungimento del luogo di svolgimento del servizio su tutto il territorio provinciale (uffici comunali, USL, aziende...), formazione del personale, riunioni di coordinamento/aggiornamento degli operatori, costi di organizzazione etc. Saranno compresi, altresì, tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e precisate nel presente capitolato, niente escluso ed eccettuato.

Tale importo si intende fisso, invariabile ed indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui l'impresa aggiudicataria non abbia tenuto presente. L'impresa aggiudicataria non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti. Come previsto dall'art. 311 del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante può ammettere variazioni al contratto per cause imprevedute e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento. In tale caso la S.A. potrà chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto a eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Art. 6

Gestione amministrativa

Il corrispettivo dell'appalto ricomprende anche il costo della gestione amministrativa nella quale rientrano le seguenti voci:

- gestione degli adempimenti e di quanto altro necessario per la realizzazione delle attività di cui al presente capitolato speciale d'appalto;
- gestione del personale impiegato nell'appalto, in ogni suo aspetto (retributivo, contributivo, adempimenti connessi);
- gestione e organizzazione delle parti organizzative, di monitoraggio, controllo, coordinamento;
- controlli di qualità;
- adempimenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro e quant'altro attinente;
- adempimenti inerenti le comunicazioni alla stazione appaltante.

Art. 7

Aggiornamento dei prezzi

Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, su richiesta dell'aggiudicatario, il corrispettivo previsto per la presente convenzione potrà essere soggetto a revisione a partire dal secondo anno di vigenza del contratto sulla base di un'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 8

Fatturazione e pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi dovuti all'Appaltatore per i servizi di cui al presente capitolato avverrà in rate mensili posticipate, entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della correttezza delle prestazioni effettuate dall'appaltatore. Esclusivamente per il mese di dicembre di ogni anno, il pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura.

Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Prato Servizio Sociale e Sanità via Roma 101, 59100 Prato e dovranno contenere i seguenti dati:

- Data e numero della determinazione dirigenziale di aggiudicazione;
- Codice CIG
- IBAN;
- Aliquota I.V.A. di legge;
- Ogni altra indicazione utile.

In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte dell'Amministrazione, che potrà avvenire anche tramite mail. L'Amministrazione comunale procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'aggiudicatario. Soltanto dopo le predette verifiche il competente Servizio Ragioneria provvederà alla emissione del mandato di pagamento.

Il Comune potrà trattenere sul prezzo da corrispondere le somme necessarie ad ottenere quanto ad esso dovuto per il pagamento delle eventuali penalità irrogate ai sensi dell'art. 21 del presente capitolato.

Per quanto attiene gli importi relativi alle misure di sostegno ed accompagnamento e/o alle altre provvigioni di cui all'art. 14, fino a un importo massimo di euro € 650.000,00 nel periodo di durata del presente appalto (1 anno e 8 mesi), dovranno essere erogati dal soggetto aggiudicatario previa validazione da parte del Comune di Prato, che provvederà ai relativi rimborsi al soggetto aggiudicatario stesso.

Entro il 10 di ogni mese, il soggetto aggiudicatario presenterà apposita rendicontazione sulle somme anticipate nel mese precedente, somme che saranno rimborsate entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della predetta rendicontazione. Esclusivamente per il mese di dicembre di ogni anno, il rimborso avverrà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della rendicontazione.

Alla scadenza dell'appalto, qualora si proceda al rinnovo del servizio, la Stazione Appaltante, rideterminerà la somma massima erogabile per le misure di sostegno ed accompagnamento e/o alle altre provvigioni di cui all'art. 14 fino ad un massimo di € 420.000,00 l'anno, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun compenso aggiuntivo.

La rendicontazione dovrà consistere nella seguente documentazione, debitamente sottoscritta da parte del Legale Rappresentante del soggetto aggiudicatario:

1. elenco riepilogativo per beneficiario delle misure rispettivamente attuate e del relativo importo nel periodo di riferimento;
2. documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle somme dovute ai beneficiari nel periodo oggetto della rendicontazione.

Art. 9

Prestazioni oggetto dell'appalto

Le attività del servizio si sostanziano in:

1) realizzazione di inserimenti socio-lavorativi di soggetti svantaggiati, come meglio definiti all'art. 2 del presente capitolato, attraverso una serie di interventi mirati e diversificati in base alle caratteristiche e alle competenze proprie di ogni soggetto segnalato. L'offerta dovrà individuare in modo dettagliato e indicare le modalità di attivazione delle tipologie di intervento finalizzate a promuovere la qualificazione o riqualificazione degli utenti nella prospettiva del loro inserimento sociale e lavorativo.

E' obbligatorio che nell'arco della durata del presente appalto (20 mesi), siano complessivamente seguiti almeno 370 utenti secondo il seguente criterio:

- per almeno 370 utenti deve essere assicurato un servizio di accoglienza, analisi dei bisogni e orientamento sociale;
- per tutti gli utenti colloquiati per i quali, congiuntamente all'Assistente Sociale di riferimento, si è ritenuta possibile la realizzazione di un percorso, deve essere assicurata l'impostazione del progetto individuale;
- almeno l'80% degli utenti inseriti nei percorsi personalizzati dovrà conseguire la realizzazione delle attività previste dai progetti individuali.

In caso di rinnovo, dovranno essere seguiti almeno 222 utenti l'anno per ogni anno di rinnovo, nel rispetto dei criteri sopra esposti.

2) redazione di progetti per l'ottenimento di finanziamenti regionali/statali/europei riferiti alla tipologia di servizio di cui al presente capitolato.

Art. 10

Servizi complementari e accessori

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere l'espletamento di servizi complementari e accessori rispetto a quelli indicati dal presente capitolato. Tali servizi saranno definiti dall'Amministrazione Comunale secondo tempi, modalità e finalità che saranno di volta in volta individuati.

Gli stessi servizi fino al limite massimo del 50% potranno essere affidati a trattativa privata diretta all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 57 co.5 lett. b) del D.Lgs 163/2006, una volta verificata la presenza dei presupposti.

Art. 11

Accesso al servizio

Sono destinatari degli interventi erogati dal servizio di cui al presente capitolato:

- a. i cittadini italiani residenti nel Comune di Prato o in uno dei comuni della provincia di Prato;
- b. gli stranieri in regola con il permesso di soggiorno, o in stato di necessità se minori, in possesso della residenza nel Comune di Prato o nei comuni della provincia di Prato
- c. persone che pur non residenti nei comuni di Prato o della Provincia di Prato sono in carico ai servizi sociali territoriali.

I servizi si rivolgono a persone che versano in situazione di difficoltà e bisogno personale e/o familiare, valutato e accertato dalle Strutture Organizzativo/Professionali. I destinatari saranno segnalati necessariamente dalle Strutture organizzativo/Professionali dei comuni di Prato, Montemurlo, Vaiano, Vernio, Cantagallo, Poggio a Caiano, Carmignano e/o dal Dipartimento Salute Mentale della Azienda USL 4 Prato, Ser.T (Servizio Tossico-Alcoldipendenze) Prato e UEPE Firenze (Ufficio Esecuzione Penale Esterna). L'attivazione dei percorsi previsti dal progetto non costituisce rapporto di lavoro a tempo determinato, bensì un intervento di natura assistenziale che è strettamente vincolato al contenuto del progetto personalizzato.

Tipologia, misura e durata dei percorsi sono stabilite dagli operatori, in raccordo con l'Assistente Sociale competente del caso, così come l'abbinamento con il soggetto ospitante.

L'attivazione dell'intervento è subordinata alla valutazione effettuata dall'equipe tecnico operativa della situazione personale e familiare del caso. Sarà in ogni caso il Comune di residenza del soggetto inserito o che lo ha in carico, attraverso le proprie strutture e i propri responsabili, ad autorizzare formalmente l'avvio del progetto.

Al fine di attivare le proposte di intervento, l'utente firmerà un disciplinare congiuntamente ai referenti del soggetto ospitante e del suo comune di residenza o che lo ha in carico, col quale si autorizza il soggetto gestore del progetto a dare seguito alle fasi procedurali necessarie ad attuare l'intervento. L'eventuale interruzione del percorso individuale di inserimento dovrà essere immediatamente comunicato all'Assistente Sociale di riferimento e al competente ufficio comunale di residenza dell'utente.

Art. 12

Criteri di erogazione del servizio

Le richieste di accesso al servizio, avanzate unicamente dagli Assistenti Sociali che hanno in carico il soggetto segnalato, saranno soddisfatte in ragione delle risorse di bilancio destinate allo scopo. L'ordine cronologico di attivazione dei percorsi individuali, è subordinato all'incrocio della domanda con l'offerta.

Gli utenti saranno comunque inseriti in apposita lista interna, formulata dagli operatori, mediante attribuzione di punteggi correlati ai seguenti parametri:

1. Valore ISEE e complessiva situazione economico-familiare
2. Verifica e valutazione professionale della condizione sociale individuale e familiare
3. Fattibilità di progettazione di un percorso individuale e possibilità di attivazione dello stesso.

Prima dell'avvio del servizio, la Stazione Appaltante fornirà al soggetto Gestore la griglia dei punteggi da attribuire secondo i parametri sopra riportati.

Sono da ritenersi non ammissibili a finanziamento gli inserimenti presso soggetti ospitanti di proprietà di persone fisiche che abbiano legami di parentela/affinità/coniugio fino al terzo grado con i soggetti richiedenti. Pertanto si precisa che non dovranno sussistere:

- legami di parentela/affinità/coniugio fino al terzo grado tra il soggetto in carico e il titolare o i soci di un'impresa;
- legami di parentela/affinità/coniugio fino al terzo grado tra il soggetto in carico ed il legale rappresentante di una associazione/organizzazione senza fini di lucro.

Art. 13

Requisiti soggetti ospitanti

I percorsi di cui al presente capitolato possono essere realizzati esclusivamente presso Enti, Imprese Private (iscritte al registro imprese della C.C.I.A.A.), Studi Professionali, Organizzazioni senza fine di lucro, APS (Associazioni di promozione sociale), Associazioni che abbiano sede legale e/o unità produttiva all'interno del territorio provinciale di Prato e province limitrofe.

I soggetti ospitanti debbono:

- essere in regola con l'applicazione del CCNL
- essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi
- essere in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro
- essere in regola con le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie – quote di riserva – previste dalla legge 68/99 e successive modificazioni.

Art. 14

Misure di sostegno e accompagnamento e provvigioni.

I Progetti personalizzati devono prevedere l'attivazione di una serie di misure mirate e diversificate in base alle caratteristiche, alle competenze e ai bisogni di ogni utente, finalizzate a sostenere i percorsi di inclusione sociale, accompagnamento, inserimento o reinserimento sociolavorativo.

Per la realizzazione delle misure connesse ai percorsi di sostegno e accompagnamento socio lavorativo da parte del Soggetto Aggiudicatario a favore degli utenti di cui agli artt. 2 e 11, è prevista la spesa massima di € 650.000,00, fuori campo IVA ex art. 2 c. 3 lett. a) DPR 633/72 per il periodo 01/05/2014 – 31/12/2015, mentre in caso di rinnovo del servizio, per massimo ulteriori 36 mesi, tale cifra, sarà soggetta a revisione dalla Stazione Appaltante fino ad un massimo di € 420.000,00 l'anno.

Tale risorsa sarà trasferita al Soggetto Aggiudicatario con le modalità previste all'art. 8 del presente Capitolato. L'impresa affidataria, in relazione alla gestione amministrativa delle misure di sostegno ed accompagnamento, si impegna altresì a:

- procedere, all'erogazione materiale delle borse lavoro o dei rimborsi ai cittadini individuati come beneficiari dei percorsi di cui al presente appalto, nonché all'erogazione di ogni altra provvigione, ai cittadini o alle aziende, prevista nel Progetto personalizzato;

- provvedere alla redazione e presentazione dei documenti di cui al sostituto di imposta (tra cui, a titolo esemplificativo non esaustivo: cedolini periodici, CUD, F24, riepilogo del modello 770 semplificato, ecc), nonché a tutti gli adempimenti fiscali, assicurativi ed infortunistici ed alle comunicazioni di legge in relazione agli importi erogati per il versamento dell'IRAP e INAIL.

Ai sensi della Legge 196 del 24.6.1997, il soggetto aggiudicatario assume la funzione di "soggetto proponente".

Resta inteso che, in caso di eventuali errori ed omissioni compiuti da parte del soggetto affidatario nella gestione degli adempimenti di cui sopra, il Comune attiverà apposita rivalsa in sede civile.

Ai fini delle opportune valutazioni sull'efficacia e sull'efficienza del servizio, le attività in appalto dovranno essere documentate e rilevate utilizzando appositi strumenti – anche su supporto informatico – preventivamente definiti e concordati con la Stazione Appaltante, come specificato all'art. 18 e ss. del presente Capitolato.

Art. 15

Qualificazione del personale

Per quanto riguarda il personale, il gruppo di lavoro deve essere formato da **almeno 8** figure professionali:

1. n. 4 agenti di inclusione
2. n. 1 coordinatore
3. n. 1 direttore di progetto
4. n. 1 addetto al monitoraggio/segreteria
5. n. 1 esperto amministrativo

utilizzate come di seguito indicato:

1. Per quanto riguarda il personale da impiegarsi con funzioni di accompagnamento all'inclusione socio lavorativa (**almeno 4 unità**), denominato "agente di inclusione sociale", questo dovrà essere inquadrato almeno al livello D2 (ex 6° livello) del CCNL delle cooperative sociali del Settore Socio-Sanitario Assistenziale-Educativo o a pari livello del CCNL di appartenenza..

E' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A. possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea di I livello nella classe 6 (Scienza del Servizio Sociale)

Laurea di I livello nella classe L-39 (Servizio Sociale)

Laurea specialistica nella classe 57/S (Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali)

Laurea magistrale nella classe LM-87 (Servizio sociale e politiche sociali)

Diploma Universitario in Servizio Sociale.

Almeno 3 "agenti di inclusione sociale" su 4 devono avere una esperienza lavorativa di almeno 4 anni in servizi di inclusione socio-lavorativa. E' consentito che solo 1 agente su 4 possa avere una minore esperienza ma comunque non inferiore ad 1 anno in servizi di inclusione socio-lavorativa.

E' richiesto un impegno lavorativo di almeno 4560 ore complessive annue pari ad almeno ore 95 settimanali per 48 settimane, da distribuirsi in 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì nel rispetto degli orari concordati con il comune di Prato.

Compiti dell'agente di inclusione sociale

- procedere all'analisi qualitativa e quantitativa dei bisogni sociali e occupazionali dei soggetti in condizione di svantaggio sociale
- procedere alla individuazione, valutazione e analisi del contesto lavorativo di riferimento per lo svolgimento dei tirocini
- costruire il progetto personalizzato
- monitorare e verificare l'esperienza

2. Per quanto riguarda la funzione di Coordinamento, il coordinatore (**1 unità**) dovrà essere inquadrato nel profilo di Coordinatore di unità operativa e/o servizi complessi, corrispondente almeno al livello E1 (ex 7° livello) del CCNL delle Cooperative Sociali del Settore Socio-Sanitario Assistenziale Educativo o a pari livello del CCNL di appartenenza.

Il Coordinatore deve avere almeno i seguenti requisiti:

A. possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea di I livello nella classe 6 (Scienza del Servizio Sociale)

Laurea di I livello nella classe L-39 (Servizio Sociale)

Laurea specialistica nella classe 57/S (Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali)

Laurea magistrale nella classe LM-87 (Servizio sociale e politiche sociali)

Diploma Universitario in Servizio Sociale

con almeno 3 anni di esperienza di coordinamento di servizi/progetti di inclusione sociale e accompagnamento al lavoro;

oppure

B. diploma di scuola media secondaria superiore con almeno 5 anni di esperienza di coordinamento di servizi/progetti di inclusione sociale e accompagnamento al lavoro;

E' richiesto un impegno lavorativo di almeno 1200 ore complessive annue pari ad almeno ore 25 settimanali per 48 settimane, da distribuirsi in 3 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì nel rispetto degli orari concordati con il comune di Prato.

Compiti del coordinatore:

- curare i rapporti con l'Amministrazione Comunale ed in particolare essere la figura di riferimento per l'esecuzione del presente capitolato speciale d'appalto
- curare quanto previsto nel presente capitolato e operare affinché siano realizzate con efficacia ed efficienza le attività e gli adempimenti nei modi e tempi previsti
- curare i rapporti con gli agenti di inclusione, specialmente nell'organizzazione del lavoro, negli aspetti operativi e gestionali
- esercitare un'attività di programmazione, supervisione e controllo delle attività degli agenti di inclusione, dell'addetto al monitoraggio e dell'esperto amministrativo. Il Coordinatore provvederà alla gestione del personale, alla distribuzione dei carichi di lavoro, all'assegnazione di compiti specifici ai singoli operatori, alla definizione dei programmi, d'intesa con il Servizio Sociale e Sanità del Comune di Prato e sulla base delle indicazioni da esso ricevute
- predisporre relazioni semestrali sull'andamento del servizio
- espletare ogni altro compito previsto dal presente capitolato

3. Per quanto riguarda il direttore di progetto (**1 unità**) dovrà essere inquadrato nel profilo di Direttore corrispondente almeno al livello F1 (ex 9° livello) del CCNL delle Cooperative Sociali Settore Socio-Sanitario Assistenziale Educativo o a pari livello del CCNL di appartenenza..

Il direttore deve avere almeno i seguenti requisiti:

A. possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea di I livello nella classe 6 (Scienza del Servizio Sociale)

Laurea di I livello nella classe L-39 (Servizio Sociale)

Laurea specialistica nella classe 57/S (Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali)

Laurea magistrale nella classe LM-87 (Servizio sociale e politiche sociali)

Diploma Universitario in Servizio Sociale

con almeno 5 anni di esperienza in progettazione e coordinamento di servizi o progetti per l'inserimento sociale e/o lavorativo delle fasce deboli

oppure

B. diploma di Maturità di scuola superiore con almeno 10 anni di esperienza in progettazione e coordinamento di servizi o progetti per l'inserimento sociale e/o lavorativo delle fasce deboli

E' richiesto un impegno lavorativo di almeno 150 ore complessive annue.

Compiti del direttore di progetto:

- assicurare il regolare svolgimento del progetto relazionandosi con committenti e partner e istituzionali
- garantire il corretto utilizzo delle risorse finanziarie e l'efficiente impiego delle risorse umane coinvolte
- gestire le criticità maggiori su richiesta del coordinatore
- assicurare contributi relativamente all'elaborazione di nuove progettazioni e di raccordi con altri contesti locali
- garantire alle risorse umane e al progetto nel suo complesso una costante osservazione dell'andamento delle attività e dei relativi sviluppi
- offrire spunti di miglioramento derivati dalle periodiche verifiche intermedie

4. Per quanto riguarda l'addetto al monitoraggio (**1 unità**) dovrà essere inquadrato almeno al livello D2 (ex 6° livello) del CCNL delle Cooperative Sociali del Settore Socio Sanitario Assistenziale Educativo o a pari livello del CCNL di appartenenza.

L'addetto al monitoraggio deve avere almeno i seguenti requisiti:

A. possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea di I livello nella classe 6 (Scienza del Servizio Sociale)

Laurea di I livello nella classe L-39 (Servizio Sociale)

Laurea specialistica nella classe 57/S (Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali)

Laurea magistrale nella classe LM-87 (Servizio sociale e politiche sociali)

Diploma Universitario in Servizio Sociale

con almeno 3 anni di esperienza di lavoro in servizi/progetti di inclusione socio lavorativa o servizi analoghi oppure

B. diploma di Maturità ed esperienza lavorativa di almeno 5 anni di lavoro in servizi/progetti di inclusione socio lavorativa o servizi analoghi

E' richiesto un impegno lavorativo di almeno 720 ore complessive annue pari ad almeno ore 15 settimanali per 48 settimane, da distribuirsi in 4 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì nel rispetto degli orari concordati con il comune di Prato.

Compiti dell'addetto al monitoraggio/segreteria:

- raccolta e gestione in ingresso delle segnalazioni dell'utenza
- preparazione degli atti necessari all'attivazione dei percorsi individuali
- raccolta di registri presenze, monitoraggio delle attività ed elaborazione delle risultanze in funzione della preparazione dei sostegni economici in maniera conforme alle normative vigenti
- preparazione e consegna sostegni economici
- predisposizione dei report periodici sul monitoraggio della spesa per i sostegni economici
- informazioni rivolte agli utenti e consegna di documentazione attestante la partecipazione dei percorsi di inclusione socio-lavorativa
- mansioni di segreteria connesse con l'organizzazione e lo svolgimento delle attività degli altri operatori
- inserimento dei dati relativi agli interventi effettuati sul sistema informativo della stazione appaltante

5. per quanto riguarda la figura di esperto amministrativo (**1 unità**) dovrà essere inquadrato nel profilo di responsabile di area aziendale corrispondente almeno al livello E1 (ex 7° livello) del CCNL delle Cooperative Sociali del Settore Socio Sanitario Assistenziale Educativo o a pari livello del CCNL di appartenenza.

L'esperto amministrativo deve avere almeno i seguenti requisiti

A. Laurea in economia e commercio o titolo equipollente con almeno 5 anni di esperienza di amministrazione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di interventi sociali o a valenza formativa rivolti a persone appartenenti a fasce deboli nell'ambito dei quali siano state gestite risorse per l'erogazione di sostegni economici (borse lavoro, misure di sostegno economico, contributi, incentivi all'assunzione) oppure

B. Diploma di scuola media secondaria superiore ad indirizzo tecnico commerciale con almeno 8 anni di esperienza di amministrazione di finanziamenti per interventi sociali o a valenza formativa rivolti a persone appartenenti a fasce deboli nell'ambito dei quali siano state gestite risorse per l'erogazione di sostegni economici (borse lavoro, misure di sostegno economico, contributi, incentivi all'assunzione)

E' richiesto un impegno lavorativo di almeno 240 ore complessive annue che potranno essere svolte anche presso la sede legale/operativa del soggetto Gestore.

Compiti dell'esperto amministrativo:

- predisporre e compilare la modulistica necessaria per la comunicazione di avvio e fine dei tirocini
- gestire l'emissione dei CUD ai tirocinanti
- seguire le pratiche relative agli eventuali infortuni
- ogni altra attività collegata al buon andamento, determinato nei parametri di efficacia, efficienza ed economicità, dei servizi e delle attività affidate;
- oneri assicurativi di cui all'art. 14 del presente capitolato speciale di appalto.

La stima dei monti orari di cui al presente articolo non costituisce impegno per l'Ente, potendo variare in aumento o diminuzione in relazione all'effettivo numero degli utenti, alle loro effettive esigenze o per qualsiasi altra causa. In ogni caso, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, entro i limiti indicati nell'art. 311 del regolamento di cui al DPR 207/2010, l'aggiudicatario è obbligato alla sua esecuzione agli stessi patti e condizioni.

I periodi di esperienza richiesti per le diverse figure professionali si intendono anche non continuativi.

Art. 16

Aggiornamento del personale

Il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare l'aggiornamento professionale del proprio personale mediante periodiche occasioni di aggiornamento e formazione, fornendo alla stazione appaltante all'inizio del servizio il programma dei corsi e, successivamente, la documentazione sui corsi.

Art. 17

Doveri del personale

Gli operatori impegnati a svolgere i servizi oggetto dell'appalto dovranno:

- mantenere un contegno rispettoso e corretto nei confronti dei beneficiari e dei servizi;
- mantenere il segreto professionale su tutte le questioni concernenti le prestazioni ad essi affidate e su fatti e circostanze di cui vengono e conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
- attuare i progetti elaborati e condivisi con i servizi sociali comunali, i servizi specialistici della ASL 4 Prato e del UEPE Firenze;
- comunicare con tempestività ai referenti dei servizi sociali eventuali disservizi o fatti che ostacolano il regolare svolgimento degli interventi;
- non apportare modifiche all'orario di lavoro o a qualsiasi altra direttiva impartita dalla Stazione appaltante senza la formale autorizzazione da parte della stessa.

Art. 18

Attività di controllo e ispezione

Il Comune di Prato, allo scopo di accertarsi della diligente e puntuale realizzazione delle attività dell'appalto, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo dell'appalto e del rispetto di quanto analiticamente definito agli articoli precedenti. Il Gestore è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso ai dati ai dipendenti e agli amministratori comunali incaricati per lo svolgimento di controlli e verifiche.

Art. 19

Rendicontazione

Ai fini del controllo e della verifica delle attività svolte, l'aggiudicatario trasmette alla Stazione Appaltante, con nota debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante, che attesti la regolarità e veridicità delle informazioni trasmesse, entro e non oltre il bimestre successivo alla chiusura di ogni semestre, la seguente documentazione:

- relazione dell'attività svolta
- numero dei beneficiari degli interventi di cui al presente capitolato
- indicazione dei motivi che hanno determinato l'impossibilità di costruire percorsi personalizzati relativamente alle persone colloquiate e non successivamente inserite nei percorsi di inclusione
- riepilogo delle risorse professionali impiegate ed eventuali variazioni nel semestre
- riepilogo relativo alle ore/interventi erogate

- analisi dell'andamento del servizio

Con cadenza annuale dovrà essere prodotto, entro il bimestre successivo, un report nel quale dovrà essere sviluppata una'analisi dettagliata dell'andamento del servizio, con particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni, alle problematiche e criticità riscontrate ed alle proposte di miglioramento. Tale documentazione dovrà includere un report statistico concernente i dati di cui ai riepiloghi semestrali ed in generale tutti i dati e le informazioni utili per la valutazione dell'intervento.

Art. 20

Obblighi e responsabilità dell'aggiudicatario

A) PERSONALE

Elenchi personale

L'aggiudicatario s'impegna a fornire alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dell'appalto, gli elenchi nominativi con le qualifiche ed i curricula delle unità di personale che andrà ad impiegare nell'attività ai fini della verifica della corrispondenza con i requisiti previsti nel capitolato.

Presenza del personale, sostituzioni, idoneità

L'aggiudicatario dovrà impegnarsi a garantire stabilità e continuità di prestazioni con gli stessi operatori per tutta la durata dell'appalto.

In caso di avvicendamento per motivi non dipendenti dalla volontà dell'Impresa, il personale dovrà essere sostituito con personale le cui qualifiche ed esperienze professionali documentate, dovranno comunque avere una valenza non inferiore a quella del personale da sostituire. In caso di sostituzione o variazione del personale per giustificato motivo, l'aggiudicatario dovrà sottoporre il nominativo del nuovo operatore alla Stazione Appaltante che deve essere messa in condizione di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente capitolato del candidato e approvare per iscritto il nominativo proposto. La Stazione Appaltante, ove ravvisi comprovati motivi ostativi, potrà denegare la sostituzione invitando l'aggiudicatario a provvedervi con personale congruamente qualificato.

Il soggetto affidatario, s'impegna inoltre:

- a fornire al Comune di Prato, con nota sottoscritta dal legale rappresentante, la documentazione relativa al rapporto di lavoro di tutti gli operatori impiegati;
- ad impiegare personale adeguatamente formato;
- sostituire il personale che, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione appaltante presentato tramite richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati;
- ad adottare azioni e modelli organizzativi orientate a garantire la continuità del personale e a limitare un elevato turn-over;
- ad assicurare l'aggiornamento professionale del proprio personale mediante occasioni di formazione e di riqualificazione, fornendo di ciò all'Amministrazione Comunale adeguata documentazione relativa alla programmazione e allo svolgimento dell'attività formativa;
- a munire di apposito tesserino di riconoscimento i lavoratori impiegati nel servizio affidato.

Il soggetto affidatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune di Prato da ogni responsabilità conseguente. E' tenuto a segnalare immediatamente al Servizio Sociale e Sanità del Comune di Prato tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo per l'incolumità di terzi e risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiale inidonei o dannosi messi a disposizione della medesima.

Rispetto del CCNL

L'aggiudicatario, anche per il personale in sostituzione temporanea, è tenuto ad applicare il vigente CCNL del comparto d'appartenenza, relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo dell'appalto. Inoltre è tenuto ad osservare le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di assicurazioni, di igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a stipulare tutti i contratti individuali di lavoro necessari e dovrà portare a conoscenza del proprio personale che l'Ente appaltante è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e

che non potranno essere avanzate in qualsiasi sede pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei suoi confronti.

A tale riguardo l'aggiudicatario è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori impiegati nei compiti di cui al presente capitolato.

Tutto il personale adibito alle attività di cui al presente capitolato presta il proprio lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti del Comune di Prato e risponde del proprio operato esclusivamente al Responsabile dell'Impresa aggiudicataria, ferme restando le competenze di indirizzo del Servizio Sociale e Sanità del comune di Prato e l'obbligo di fattiva collaborazione.

Privacy

L'aggiudicatario s'impegna a custodire, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 196 del 30.6.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali relativi agli utenti e a non diffondere/comunicare/cedere informazioni inerenti gli utenti di cui possa venire in possesso nel corso del servizio; si impegna altresì a rispettare ed ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che l'Amministrazione Comunale impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. Prima dell'inizio del servizio, l'aggiudicatario dovrà fornire il nominativo del responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentante legale dell'impresa.

E' fatto divieto di utilizzare i dati trattati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente inerenti all'oggetto del contratto o della convenzione o dell'accordo, che condiziona la presente nomina. La trasmissione ed il conferimento dei dati sono condizionati, per oggetto e durata, al contratto di cui al presente capitolato e si intenderà revocata di diritto alla scadenza del rapporto o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.

B) ASSICURAZIONI INFORTUNI – DANNI

L'aggiudicatario sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali tirocinanti e figure assimilabili, nonché dei danni procurati a terzi (personale comunale, utenti e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato esonerando il Comune di Prato da ogni responsabilità conseguente. Pertanto dovrà garantire la regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, che saranno a totale carico dell'aggiudicatario con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'amministrazione medesima e di ogni indennizzo.

C) EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO IN CASO DI SCIOPERO

In materia di scioperi si applica al presente affidamento quanto previsto dalla normativa vigente.

D) ACCREDITAMENTO

Per l'esecuzione del servizio l'aggiudicatario è tenuto a conseguire l'accreditamento di cui Regolamento di attuazione della Legge Regionale Toscana 2/12/2009 n. 82.

Art. 21

Penali – Procedimento di contestazione dell'inadempimento

Il servizio deve essere eseguito secondo le modalità indicate nel presente capitolato come integrato nei termini offerti dall'impresa aggiudicataria in sede di gara, sia nel progetto esecutivo sia nei servizi aggiuntivi, dopo espressa approvazione da parte della Stazione Appaltante in sede di stipula contrattuale. In caso di divergenza fra le modalità di svolgimento del servizio e le modalità previste dal combinato del capitolato e dell'offerta, l'Amministrazione Comunale, provvederà alla formale contestazione per iscritto, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al legale rappresentante dell'Appaltatore. Questo potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, saranno applicate alla ditta aggiudicataria, le seguenti penali:

| INADEMPIENZA | PENALITA' |
|---|---|
| Mancato rispetto della riservatezza emersa sul servizio | Da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € |

| | |
|--|---|
| svolto | 500,00 in funzione della gravità dell'inadempimento |
| Comportamento non adeguato tenuto dal personale durante lo svolgimento del servizio (per ciascuna infrazione) | Da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 400,00 in funzione della gravità dell'inadempimento |
| Mancata sostituzione del personale uscente (che ha interrotto il rapporto di lavoro con il soggetto Gestore) | € 200,00 per ogni giorno di vacanza |
| Sostituzione o variazione del personale indicato in sede di gara senza preventiva comunicazione/autorizzazione dell'A.C. | Da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 400,00 in funzione della gravità dell'inadempimento |
| Mancata trasmissione dei report semestrali oltre 20 gg dai termini previsti nel capitolato | € 200,00 per ogni giorno di ritardo |

Per ogni altra inadempienza agli obblighi di cui al presente capitolato, salvo quanto previsto dall'art. 25 (risoluzione del contratto), viene applicata una penale proporzionata alla gravità dell'inadempienza. L'importo delle penali indicate si intende al netto di IVA. Nel caso in cui nell'arco di 30 (trenta) giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella sopra riportata tabella verranno raddoppiati. L'Amministrazione Comunale, oltre all'applicazione della penale, potrà richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa del disservizio. E' fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto secondo quanto previsto all'art. 25 del presente capitolato, oltre alla richiesta di risarcimento danni. Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese, saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati, oppure, in mancanza di crediti o loro insufficienza, mediante escussione della cauzione.

Art. 22

Rischi da interferenze inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro

Nel presente appalto non sussiste l'esistenza di "interferenza", da intendersi come circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore ovvero tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti, perché trattasi di prestazioni di natura intellettuale. Ne consegue, pertanto, l'inesistenza dell'obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze). In caso di mutate condizioni rispetto a quanto indicato al comma che precede risulterà necessario procedere con un verbale di coordinamento tra appaltatore e committente.

Art. 23

Cauzione definitiva

Il Gestore deve costituire, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal capitolato in oggetto, e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, cauzione definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale affidato, mediante fidejussione bancaria e/o polizza assicurativa.

Tale garanzia dovrà:

a) essere prestata solo da:

- Istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs 1/9/1993 n. 385;
- Imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;
- Intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs n. 58/1998;

b) essere redatta in modo conforme al modello di cui al D.M. 123/2004

c) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Prato

d) constare di certificazione notarile attestante le generalità di chi firma ed il suo titolo ad impegnare l'azienda che presta la garanzia;

Nel presente appalto non è riconosciuta la facoltà di ridurre ulteriormente l'importo della cauzione provvisoria all'aggiudicatario eventualmente in possesso di certificazione di sistema di qualità ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

La cauzione sarà svincolata al termine del contratto, previa verifica del corretto svolgimento da parte del Gestore degli obblighi contrattuali assunti. La cauzione garantirà il risarcimento di eventuali danni subiti dall'amministrazione comunale, e il rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione comunale ivi compresa la stipula di un nuovo contratto o indizione di una gara e per tutte le ipotesi previste dal presente capitolato.

Qualora il Gestore non adempia a tali obblighi, il Comune di Prato si riserva di far effettuare le prestazioni da altri e di mettere, a carico il Gestore, la spesa all'uopo sostenuta rivalendosi, ove il deposito cauzionale non sia sufficiente, su eventuali crediti del Gestore.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione di penalità, il Gestore è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione.

Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto per cause imputabili al Gestore stesso, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, a semplice richiesta scritta del Comune di Prato.

In caso di non ottemperanza a quanto sopra indicato, il Comune di Prato ha facoltà di recedere dal contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto medesimo.

Art. 24

Periodo di prova

L'appalto all'inizio del periodo contrattuale è sottoposto alla condizione dell'esito positivo di un periodo di prova della durata di 90 giorni di servizio effettivamente svolto. Qualora tale periodo di prova desse esito negativo, è facoltà della Stazione Appaltante di recedere il contratto senz'altra formalità che quella di trasmettere il proprio insindacabile ed incondizionato giudizio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il mese successivo al compimento del periodo di prova.

Art. 25

Risoluzione del contratto

Risoluzione per inadempimento

Tutte le clausole del presente Capitolato, comprese quelle poste a favore del personale e dei terzi nei precedenti articoli, sono da intendersi essenziali e pertanto, salva l'applicazione delle penali ai sensi dell'art. 21 (Penali) ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni ulteriore formalità legale o di pronuncia di arbitri o di autorità giudiziarie. Le inadempienze sono contestate con le stesse formalità di cui all'art. 21 (Penali) e danno luogo alla risoluzione contrattuale in caso di persistente inottemperanza nel termine stabilito, senza necessità per la Stazione Appaltante di dichiarare di avvalersi della presente clausola risolutiva.

Risoluzione di diritto - Clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione comunale intenderà risolto il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Cod. Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte sia dell'impresa aggiudicataria sia dei suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:

- motivi di pubblico interesse;
- qualora il Gestore non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- mancato adeguamento delle polizze e del deposito cauzionale;
- quando l'ammontare delle penali contestate ed applicate all'appaltatore abbia superato, nell'arco dell'anno, il 15% dell'importo complessivo del contratto (I.V.A. esclusa);
- cessione dell'azienda o del contratto fatte salve le ipotesi previste all'art. 116 del Codice dei Contratti;
- in caso di subappalto;
- in caso di DURC non regolare per due volte consecutive, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di attuazione del D. Lgs. 163/2006;
- perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento dell'appalto;
- liquidazione, fallimento e di procedure concorsuali;
- gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
- in caso d'affidamento del servizio ad una Cooperativa Sociale, la cancellazione della Cooperativa Sociale o del Consorzio dall'Albo Regionale per il verificarsi dei casi previsti dall'art. 9 della L.R.T. 87/1997;

- violazione dell'obbligo di informazione di cui all'art. 24, comma 1, della L.R.T. n. 38/2007;
- mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale;
- in caso di cessione dei crediti fatta salva la possibilità prevista dall'art. 117 del Codice dei Contratti;
- interruzione non motivata del servizio.

Nei suddetti casi l'Amministrazione comunale sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dell'appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso. L'Impresa rinuncia ad ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno. L'Amministrazione comunale conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo per qualsiasi titolo sulla cauzione depositata a garanzia del contratto. In ogni caso, pur in presenza di risoluzione contrattuale, l'Impresa aggiudicataria è tenuta ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di subentro di altro soggetto subentrante per l'espletamento del servizio. In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione Comunale può scegliere di far proseguire il servizio per un mese dall'avviso di risoluzione agli stessi patti e condizioni, oppure affidare il servizio a terzi per il periodo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, attribuendo gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto al soggetto aggiudicatario.

Recesso dal contratto da parte dell'appaltatore

In caso in cui il fornitore receda anticipatamente dal contratto, l'Amministrazione comunale oltre all'escussione della cauzione definitiva chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione della servizio secondo le modalità indicate nel presente capitolato

Art. 26

Divieto di subappalto

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o sub appaltare, in tutto o in parte, il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

Art. 27

Divieto di cessione del contratto e del credito

È fatto assoluto divieto al Gestore di cedere, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione fatte salve le ipotesi previste all'art. 116 del Codice dei Contratti.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 117 D.lgs 163/2006 è altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio senza l'espressa autorizzazione del Comune di Prato.

In caso d'inadempimento, fermo restando il risarcimento del danno, prioritariamente mediante l'incameramento della cauzione, il Comune di Prato ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto contrattuale.

Art. 28

Uso dei locali

Al fine di garantire un costante ed efficace coordinamento per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto, il Comune di Prato consente all'Appaltatore l'uso di locali attrezzati individuati in n. 2 locali presso il Servizio Sociale e Sanità in via Roma 101 I piano per una superficie complessiva di circa 26 mq nonché l'utilizzo delle attrezzature informatiche, con conseguente accesso ai programmi e ai dati informatici che risultino necessari all'espletamento del servizio, comprese le utenze. E' esclusa la fornitura di materiale di cancelleria.

Il Gestore è tenuto al rimborso a favore del Comune di Prato del costo dei locali/postazione di lavoro il cui ammontare forfettario è stabilito in € 5.000,00 per il periodo di durata del presente appalto (20 mesi). Il soggetto gestore accetta di utilizzare i locali messi a disposizione dell'A.C. e di corrispondere il canone d'uso, comprensivo delle utenze e oneri accessori (utenze, pulizie, etc.), nella misura sopra determinata. Il relativo importo, è detratto nell'ambito del primo pagamento utile dal costo del servizio.

In caso di rinnovo del presente appalto l'ammontare del rimborso per l'uso dei locali come sopra descritti è determinato in € 3.000,00 per ogni rinnovo.

Art. 29

Definizione delle controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato è competente esclusivamente il Foro di Prato. E' escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Art. 30

Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta appaltatrice è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. In caso contrario, il presente appalto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 art. 3 della normativa suddetta. L'A.C. verificherà, in occasione di ogni pagamento nei confronti della Ditta appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte della stessa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 31

Disposizioni finali

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa esplicito riferimento alle leggi e regolamenti vigenti.

Art. 32

Domicilio dell'appaltatore

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di indicare all'Amministrazione Comunale una propria sede operativa cui la Stazione Appaltante dovrà fare riferimento per le comunicazioni.

Art. 33

Stipulazione del contratto

Il contratto sarà stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D. Lgs. n. 163/2006. Tutte le spese ed i tributi inerenti la stipula saranno a carico dell'appaltatore.

Art. 34

Comunicazioni

Per tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e l'Impresa Aggiudicataria viene privilegiata la posta elettronica, anche senza il vincolo della firma digitale o il fax.

Deve obbligatoriamente essere utilizzato il documento cartaceo per fatture, applicazione di penali, risoluzioni anticipate del contratto.